
INFORMA **ENGINEERING** & SERVICE

N. 30 - OTTOBRE 2007

Legge n. 123/2007

Il clamore e la forte reazione di sdegno emotivo creatasi a livello di opinione pubblica e di classi dirigenti del nostro Paese, a seguito del lungo, continuo e drammatico stillicidio di infortuni e morti sul lavoro, hanno impresso una forte accelerazione della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le Camere hanno ritenuto **di approfittare dell'occasione per introdurre, nel testo di legge stesso, una serie di misure legislative di modifica od estensione di norme già in atto, o di introduzione di norme nuove, immediatamente e direttamente applicabili, anche senza attendere l'emanazione, da parte del Governo del/i decreto/i legislativo/i di attuazione della delega.**

Linee ispiratrici della riforma

- Riaffermare la priorità nel nostro ordinamento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro secondo il **principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, adottare ogni misura possibile secondo la migliore scienza, esperienza e tecnica, disponibili in un dato momento storico;**
- **assicurare a tutti i prestatori di lavoro, autonomi e subordinati, l'applicazione effettiva ed integrale delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevedendo anche misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici;**
- riformulazione dell'apparato sanzionatorio e rafforzamento dell'effetto "dissuasivo" di sanzioni coinvolgendo direttamente e/o indirettamente, la stessa impresa, per la quale ogni soggetto agisce.

Misure normative di immediata applicazione

art. 2: Comunicazione ad INAIL dell'inizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose suscitando il timore di vedere affiancata alla pubblica accusa, negli eventuali processi che potrebbero riguardarli, anche una parte civile particolarmente agguerrita e preparata come l'INAIL.

Legge n. 123/2007

art. 3: Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626

Il legislatore si propone di rafforzare la presenza, il ruolo e le funzioni del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, prevedendo:

- il diritto del rappresentante ad ottenere dal datore di lavoro copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni
- la fissazione di una unica giornata, individuata con decreto dal Ministro del lavoro, su tutto il territorio nazionale, in cui svolgere le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza aziendale, territoriale o di comparto.

art. 12: Assunzione di ispettori del lavoro

Per una più efficace azione di contrasto alle violazioni.

art. 5: Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Nell'ambito di una più generale strategia di contrasto al lavoro irregolare ed insalubre, viene introdotta, senza limitazione e quindi valevole per tutti i settori produttivi, la possibilità dell'adozione di provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale, in caso non solo di presenza di lavoro irregolare ma, anche, in caso di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.

art. 10: Credito di imposta: introduzione di agevolazioni fiscali per le spese di formazione dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro

Viene prevista la concessione, a decorrere dal 2008, di un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- O - O - O -

Ampliamento degli obblighi e delle responsabilità di datore di lavoro committente

Il datore di lavoro committente viene responsabilizzato come garante finale di un ambiente di sicuro per tutti coloro che vi lavorano:

- Riconsiderazione, da parte delle imprese, delle strategie di esternalizzazione delle diverse attività produttive e del conseguente ricorso ai vari strumenti di natura giuridica e contrattuale con i quali vengono "trasferiti" all'esterno dell'azienda, attività e servizi, responsabilità dirette del committente e conseguentemente di costi e "rischi" non solo economici.
 - Eliminazione delle differenze di posizione giuridica tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato.
 - Ridefinizione per tutti i lavori svolti in regime di appalto o subappalto, dei profili di responsabilità di committente, ampliandone gli obblighi e le responsabilità.
-

Legge n. 123/2007

Si renderanno necessari in futuro, approfondimenti e chiarimenti, a livello interpretativo al fine di individuare un percorso applicativo della nuova disciplina che sia condiviso, univoco e coerente con le altre disposizioni normative in materia di lavoro e di sicurezza.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.**

Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo a quelli che interferiscono con le attività appaltate.

L'imprenditore committente **risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni** per i quali il lavoratore non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro.

- a) Un ampliamento del campo di applicazione dell'art. 7, **optando definitivamente per la interpretazione funzionale** e non topografica della nozione di azienda e di ciclo produttivo della stessa;
- b) il sorgere di una **responsabilità solidale dell'imprenditore committente nei confronti dell'appaltatore ed anche del subappaltatore**, per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni o malattie professionali;
- c) il rafforzamento dell'obbligo di promozione della cooperazione e del coordinamento **predeterminando in maniera obbligatoria e vincolata, l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi**, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

L'assunzione di tale posizione **impone al committente, nel proprio interesse**, di esercitare una **azione di verifica rigorosa e costante**, sia della idoneità della impresa appaltatrice, nella fase di selezione e scelta della stessa, sia di controllo.

Il documento deve essere redatto prima che inizi l'esecuzione dei lavoro appaltati, in forma scritta ed allegato al contratto di appalto.

Il costo della sicurezza nel lavoro in appalto

Nei contratti di somministrazione, non di mano d'opera, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla **sicurezza del lavoro**.

L'indicazione dei costi della sicurezza dovrebbe essere, limitata ai soli costi delle misure necessarie ad eliminare le interferenze in relazione ai lavori da eseguirsi presso il committente, non estesa ai costi della sicurezza dell'impresa appaltatrice per i rischi specifici propri della sua attività ed impedire, quindi, che tali costi possano divenire oggetto di concorrenza sul prezzo tra le medesime imprese.

Legge n. 123/2007

Obbligo della tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Viene esteso a tutte le attività in regime di appalto o subappalto l'obbligo di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La tessera va esposta e l'obbligo vale per tutti i lavoratori impiegati.

In alternativa alla tessera, assolvere all'obbligo di identificazione dei lavoratori, mediante annotazione giornaliera su apposito registro, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale impiegato nei lavori.

Sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Inoltre la sospensione può avvenire qualora l'accertamento da parte del personale ispettivo verifichi una soltanto delle tre seguenti situazioni:

- impiego di personale cosiddetto "in nero";
- reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale;
- gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Revoca del provvedimento

Il provvedimento di sospensione è revocato a condizione che:

- vengano regolarizzati i lavoratori "in nero" oppure vengano adottate le necessarie misure idonee a ripristinare le regolari condizioni di lavoro;
- venga pagata una specifica sanzione amministrativa aggiuntiva.

Presupposti della responsabilità dell'Azienda nella organizzazione

L'Azienda risponde giuridicamente del reato se il reato è stato commesso dall'autore persona fisica, nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda stessa.

I presupposti oggettivi di responsabilità dell'Azienda, di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01, sono costituiti da:

- mancata adozione od inefficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato;
 - mancato affidamento del compito di vigilare sull'osservanza dei modelli ad un organismo di vigilanza dell'ente dotato di autonomi effettivi poteri di controllo;
 - commissione del reato, da parte della persona fisica, eludendo i modelli di organizzazione e di gestione;
 - omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza apposito.
-